

## Quesiti di Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

### SOCIETA' SEMPLICE – CANCELLAZIONE CON DEBITI

#### QUESITO:

C'è una **società semplice agricola** composta da due soci. La società è a **tempo determinato**, ma uno dei due soci decide di recedere e l'altro socio dà il proprio consenso. E' pacifico che nel momento in cui il socio superstite non ricostituisce la pluralità dei soci entro sei mesi **la società si scioglie ed entra in liquidazione**. A questo punto mi pongo il seguente problema:

1. se il socio superstite, **che intende proseguire l'attività agricola come ditta individuale**, non riesce ad estinguere tutte le passività (in quanto sono di una certa importanza) **può chiudere ugualmente la liquidazione e chiedere la cancellazione della società?**
2. Quali possono essere le conseguenze in una tale situazione?



#### RISPOSTA:

Va premesso che la società semplice non è iscritta alla Sezione ordinaria del Registro Imprese in quanto **non è una società di tipo commerciale** e quindi **non è soggetta al fallimento**; inoltre **non possiede l'autonomia** del proprio patrimonio rispetto a quello dei soci che la compongono.

La s.s. agricola –infatti- viene iscritta alle sezioni speciali del Registro Imprese in quanto **azienda agricola**. Esiste anche la **sezione speciale delle società semplici**, dove invece vengono iscritte quelle che non esercitano un'attività agricola.

La mancanza di iscrizione nel senso di cui sopra, comporta diverse conseguenze in ordine ai quesiti che sono stati posti, come vedremo in seguito.

## LA MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI

Decorso sei mesi dal momento in cui la s.s. rimane con un unico socio, si avvia la fase di scioglimento della società (**non necessariamente della sua liquidazione, essendo questa facoltativa, v.art.2275 c.c. – 1° comma**) e se il socio prosegue l'attività come ditta individuale si produce un atto di trasferimento "atipico" ma lecito dell'azienda sociale, che passa all'impresa individuale.<sup>1</sup>

Di conseguenza, le obbligazioni precedentemente in capo alla s.s. **ora sono in capo al nuovo imprenditore**. Va precisato che nel periodo semestrale la società è **pienamente operante** – anche se con un unico socio – e non è in fase di scioglimento.

## LA LIQUIDAZIONE E LA CANCELLAZIONE CON DEBITI

**Non sono applicabili alla s.s. le norme di cui all'art.2495 e 2312 del Codice Civile**, bensì quelle di cui all'art.2282, che hanno tutt'altro tenore rispetto a quelle dei primi due.

Infatti mentre in quelli si prevede **la possibilità che compiuta la liquidazione vi possano essere creditori insoddisfatti**, in questo si dice testualmente che prima occorre estinguere i debiti sociali ("**estinti i debiti sociali, l'attivo residuo .....**") e poi si ripartisce quanto rimane.

Per cui – a mio parere – **non si può invocare per la s.s. nessun parallelismo con ciò che accade dal 1/1/2004 alle altre società**, per una serie di motivi:

- a) **non ha autonomia patrimoniale**; tant'è che è il socio a doversi attivare per chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (art.2268 c.c.) a differenza – per esempio – di quanto accade nella snc (art.2304); **se non c'è autonomia del soggetto giuridico societario rispetto ai suoi soci, non c'è alcuna società da estinguere a cancellazione avvenuta**;
- b) l'art.2267 fissa in modo chiaro la responsabilità dei soci che "**hanno agito in nome e per conto della società**", nonché degli altri soci (salvo – per questi ultimi – un patto contrario). Responsabilità "oggettiva" che deriva dalla premessa mancanza di autonomia patrimoniale (in questo modo anche le associazioni non riconosciute) e che **residua fino all'ultima obbligazione sociale cui adempiere**.

Per tutti questi motivi non avrebbe senso trattare la s.s. come le altre società ed applicarle l'estinzione "costitutiva" a cancellazione avvenuta e quindi non si può considerare definitivamente estinta la società semplice finché restano in sospeso

<sup>1</sup> Un recente studio del Notariato (n.156/2009) ammette la possibilità di una società con un unico socio anche dopo il decorso dei sei mesi, senza formale liquidazione, a patto che nei confronti dei terzi si spenda sempre il nome della società e non di una ditta individuale. In pratica, si tratterebbe una società di persone "unipersonale". Questa tesi non sembra avere nessun riscontro in Giurisprudenza e tanto meno a livello tributario. Personalmente la ritengo alquanto "ardita" specie per quanto riguarda la società semplice, dato che la mancanza di una sia pur minima autonomia patrimoniale impedisce di tener distinto il patrimonio personale del socio da quello aziendale, principio basilare delle società unipersonali.

le sue obbligazioni passive. Per cui – anche se cancellata dal Registro Imprese – la società continuerà a “sopravvivere” ed a ricostituirsi fittiziamente ogni qualvolta si tratti di estinguere un debito o incassare un credito.

## CONCLUSIONI

Fatte le precedenti precisazioni, rispondo alle sue domande;

1. se il socio superstite, **che intende proseguire l'attività agricola come ditta individuale**, non riesce ad estinguere tutte le passività (in quanto sono di una certa importanza) **può chiudere ugualmente la liquidazione e chiedere la cancellazione della società?**
2. Quali possono essere le conseguenze in una tale situazione?

1 = se il socio superstite **lascia trascorrere i sei mesi** e continua l'attività che prima era della società, **diventa automaticamente una ditta individuale**, per via di una “trasformazione atipica”. Per cui **una volta fatto questo non può assolutamente chiedere la cancellazione** di una società che non esiste più in quanto “trasformata”. Se invece **non lascia trascorrere i sei mesi** (ma non mi pare questo il suo intendimento) potrebbe chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese (anche senza avviare la liquidazione) **ma questo non libera dai debiti né la società né tutti i soci** che erano tali nel momento in cui si sono creati i debiti.

2 = le conseguenze sono quelle appena viste. **I creditori sociali possono agire indifferentemente sul patrimonio della ex società o su quello personale dei soci o su entrambi, entro i termini di prescrizione dei singoli crediti.**

V. ANCHE:

**CASSAZIONE SEZIONI UNITE N.4060, 4061 E 4062 DEL 22/02/2010.**

2 dicembre 2010

